



## CONVENZIONE

### PER

## L'ATTIVITÀ DI PASCOLO CONTROLLATO NEL PARCO NATURALE DEL PO PIEMONTESE E NEI SITI NATURA 2000 IN GESTIONE ALL'ENTE-PARCO, NEL TRATTO COMPRESO FRA I COMUNI DI VALMACCA (AL) E BASSIGNANA (AL)

### PREMESSO CHE:

- ✓ La Direttiva 92/43/CEE (e s.m.i.) “Direttiva Habitat” relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ha condotto all'istituzione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), successivamente riconosciuti Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con D.M. del 3 febbraio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed è stata estesa anche alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (e s.m.i.) (Direttiva 2009/147/CE);
- ✓ La Direttiva 92/43/CEE (e s.m.i.) è stata recepita in Italia con il D.P.R. 357/1997 (e s.m.i.);
- ✓ Le Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 (modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. 17-2814 del 18 gennaio 2016, D.G.R. 24-2976 del 29 febbraio 2016 e D.G.R. n. 1-1903 del 4/9/2020) regolamentano le modalità di pascolo nei Siti Natura 2000;
- ✓ L'Ente-Parco è stato delegato dalla Regione Piemonte alla gestione delle seguenti aree facenti parte della Rete Natura 2000, ai sensi delle suddette Direttive Comunitarie: ZSC IT1110002 *Collina di Superga*, ZSC IT1110009 *Bosco del Vaj e Bosc Grand*, ZSC IT1110016 *Confluenza Po – Maira*, ZSC e ZPS IT1110017 *Lanca di Santa Marta (confluenza Po – Banna)*, ZSC e ZPS IT1110018 *Confluenza Po – Orco – Malone*, ZSC e ZPS IT1110019 *Baraccone (confluenza Po – Dora Baltea)*, ZSC e ZPS IT1110024 *Lanca di San Michele*, ZSC e ZPS IT1110025 *Po morto di Carignano*, ZSC IT1110050 *Mulino Vecchio*, ZPS IT1110070 *Meisino (confluenza Po – Stura)*, ZSC e ZPS IT1120013 *Isolotto del Ritano (Dora Baltea)*, ZSC e ZPS IT1120002 “*Bosco della Partecipanza di Trino*”, ZSC IT1120007 “*Palude di San Genuario*”, ZSC e ZPS IT1120008 “*Fontana Gigante (Tricerro)*”, ZSC IT1120023 “*Isola di Santa Maria*”, ZPS IT1120029 “*Paludi di San Genuario e San Silvestro*”, ZSC e ZPS IT1180002 “*Torrente Orba*”, ZSC IT1180005 “*Ghiaia Grande (Fiume Po)*”, ZSC IT1180027 “*Confluenza Po-Sesia-Tanaro*” e ZPS IT1180028 “*Fiume Po - tratto vercellese alessandrino*”, ZPS IT1120021 *Risaie vercellesi*, SIC IT1120030 *Sponde fluviali di Palazzolo Vercellese*, SIC IT1180031 *Basso Scrivia*, SIC IT1180032 *Bric Montariolo*;

- ✓ L'Ente-Parco, in qualità di soggetto gestore dei Siti facenti parte della Rete Natura 2000, è tenuto a considerare preventivamente ogni singola attività che si intende svolgere nel territorio protetto, avviando di conseguenza le procedure per l'espressione della Valutazione di Incidenza, al fine di individuare e mitigare i potenziali impatti nei confronti di habitat e specie di interesse conservazionistico;
- ✓ L'attività di pascolo nei Siti della Rete Natura 2000 deve essere perciò attentamente valutata dal soggetto gestore del sito in quanto potenzialmente impattante e, in tal senso, si rende necessario l'avvio della *Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza* su ogni singola richiesta di autorizzazione al pascolo, fatto salvo quanto già normato dalle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte;
- ✓ L'attività di pascolo lungo le sponde del Po appartiene alla tradizione rurale storica della pianura vercellese e alessandrina;
- ✓ Le caratteristiche ambientali delle zone di golena fluviale hanno subito negli ultimi 50 anni una radicale trasformazione, riducendo le aree vocate al pascolo e alla pastorizia;
- ✓ La presenza di alcune importanti aree naturali fluviali, nate principalmente per garantire la conservazione degli habitat, quali sono appunto le Aree protette della fascia fluviale del Po piemontese, ha messo ancor più in discussione la presenza e la permanenza di un'attività, quale quella dell'allevamento e della pastorizia, che potenzialmente può produrre importanti impatti e significative interferenze sulla gestione degli ambienti naturali;
- ✓ Il Piano di Gestione Forestale di quello che è comunemente noto come "Parco del Po", approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 29-7657 del 5/10/2018, prevede la possibilità di gestire gli ambienti aperti, i cespuglieti e i coltivi tramite l'attività di pascolo;
- ✓ Il medesimo Piano, all'art. 31 delle Norme di Attuazione, prevede che, qualora ne sia ravvisata la necessità, l'Ente gestore possa predisporre programmi di pascolo controllato nei luoghi, nei tempi e con le modalità stabilite, attraverso la stipula di un'apposita convenzione con allevatori interessati all'intervento e con i proprietari dei terreni;
- ✓ Il pascolo nelle proprietà demaniali è soggetto alla disciplina delle Concessioni Demaniali (ai sensi della L.R n. 12/2004 e del Regolamento di Attuazione n° 14/R del 6/12/2004);

#### **TRA**

l'Ente di Gestione delle aree protette del Po piemontese (chiamato d'ora in avanti "Ente-Parco") rappresentato dal Direttore, dott. Daniele Piazza domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede legale di Piazza Giovanni XXIII, n. 6 – Valenza (AL), Codice Fiscale 95000120063, autorizzato alla stipula con Decreto del Presidente n. 33 del 28/4/2022;

#### **E**

le Aziende Agricole Zootecniche ZANARDI MAURO ERCOLE, con sede in via A. Cignoli, 103 - Voghera (PV) e ZANARDI MARGHERITA con sede in Cascina Angiolina, 1 – Casei Gerola (PV), chiamate d'ora in avanti "Aziende", rappresentate dai rispettivi titolari, signor Mauro Ercole Zanardi, Codice Fiscale [REDACTED] e Partita IVA 01528780180 e sig.ra Margherita Zanardi Codice Fiscale [REDACTED] e Partita IVA 02753180187;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **Art. 1 – Generalità**

L'Ente-Parco si convenziona con le Aziende al fine di garantire la corretta gestione degli ambienti aperti, degli arbusteti e dei coltivi all'interno delle Aree protette e delle Aree contigue, attraverso l'attività del pascolo controllato (chiamata d'ora in avanti "attività") dei bovini di proprietà delle Aziende stesse, in accordo con la normativa vigente in materia di aree protette, di tutela della fauna, della flora e degli ambienti naturali, di Polizia Veterinaria e nel rispetto delle proprietà pubbliche e private esistenti sulle aree di pascolo, nonché delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte.

La Convenzione è un accordo tra i soggetti firmatari, pertanto eventuali subentri (sostituzioni, compartecipazioni) che prevedano modifiche anche solo parziali degli intestatari/destinatari del provvedimento, comporteranno l'annullamento della convenzione stessa.

La presente convenzione non costituisce diritto esclusivo di pascolo. L'autorizzazione al pascolo fa riferimento agli accordi con i proprietari dei terreni o ai titoli propri di utilizzo.

## **Art. 2 – Aree interessate dall'attività del pascolo controllato.**

Le aree interessate dall'attività sono comprese nella gola del Fiume Po, in sponda orografica sinistra nei comuni di Valmacca (AL), Bozzole (AL), Valenza (AL) e Bassignana (AL), all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1180028 "*Fiume Po - tratto vercellese-alessandrino*" e della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT1180027 "*Confluenza Po – Sesia - Tanaro*".

## **Art. 3 – Obblighi delle Aziende**

Le Aziende si impegnano a produrre una RELAZIONE TECNICO AGRONOMICA contenente:

- caratteristiche e consistenza dei capi allevati (specificando il numero di adulti e il numero degli animali da rimonta), impiegati nell'attività;
- tempi di permanenza, periodi di pascolamento e identificazione delle proprietà;
- autocertificazione del possesso di titoli (atti, scritture private, nulla osta e contratti d'affitto) che consentano il pascolamento, la sosta e il transito degli animali su terreni privati;
- certificazione sanitaria redatta dal Servizio Veterinario competente, comprovante il buono stato di salute degli animali, nel rispetto della normativa vigente;
- autorizzazione sanitaria al pascolo vagante rilasciata dal Servizio Veterinario competente ai sensi della Delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 12 novembre 2007 n. 18 - 7388 (*Semplificazione delle procedure. D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, art. 43 libretto di pascolo*);
- certificazione dell'avvenuta stipula di apposita assicurazione per la responsabilità civile nel caso di eventuali danni arrecati a cose o persone nel corso dell'attività.

Le Aziende si impegnano altresì ad attuare scrupolosamente le prescrizioni indicate dall'Ente-Parco contenute nell'ALLEGATO TECNICO, che costituisce parte integrante della presente Convenzione (v. Allegato A).

## **Art. 4 – Obblighi dell'Ente-Parco**

L'Ente-Parco si impegna a:

- predisporre e tenere aggiornato l'ALLEGATO TECNICO che costituisce parte integrante della presente Convenzione e che contiene tutti gli elementi necessari al corretto svolgimento dell'attività, oltre alle prescrizioni necessarie a garantire la tutela degli habitat e delle specie presenti nelle aree interessate;

- definire le aree all'interno delle quali l'attività non è consentita per motivi di tutela ambientale, fornendo alle Aziende, nell'ALLEGATO TECNICO, la documentazione cartografica e aereo-fotogrammetrica necessaria per l'esatta individuazione al suolo delle suddette aree.

### **Art. 5 – Cauzione**

All'atto della firma della presente Convenzione, le Aziende depositano sul conto corrente bancario dell'Ente-Parco (IT21M055844868000000034152) la somma di € 1.000,00 (mille/00) a titolo di cauzione quale garanzia del corretto svolgimento dell'attività e del rigoroso rispetto delle clausole contrattuali e delle prescrizioni contenute nell'ALLEGATO TECNICO.

Il trattenimento parziale o totale della cauzione non esclude eventuali altre sanzioni derivanti dall'applicazione delle normative vigenti e comporta il ripristino della cauzione stessa entro la settimana successiva.

La cauzione sarà restituita alla scadenza della presente Convenzione o potrà essere riutilizzata con le stesse modalità, in caso di rinnovo.

### **Art. 6 – Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità di 3 anni ed è rinnovabile.

È fatta salva la facoltà, per entrambe le parti, di disdetta anticipata con un preavviso scritto minimo di 2 mesi.

Alla fine di ogni stagione di pascolo le parti verificano, in sopralluogo congiunto, se sussistono problemi connessi all'attuazione della presente Convenzione, allo scopo di apportare eventuali modifiche all'ALLEGATO TECNICO e alla relativa cartografia. Gravi o reiterate infrazioni, accertate durante la stagione di pascolo, possono far decadere anticipatamente la Convenzione.

### **Art. 7 – Registrazione della Convenzione**

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

Valenza, ... ..

**per le AZIENDE**  
**I Titolari – Mauro Ercole Zanardi**  
**Margherita Zanardi**

**per l'ENTE-PARCO**  
**Il Direttore *ad interim*– Daniele Piazza**

.....

.....

Allegato A: ALLEGATO TECNICO.

Allegato B: planimetrie delle aree non pascolabili (scala 1:10.000).